



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

DL 17.5.2022 n. 50
(c.d. decreto “Aiuti”) -
Principali novità apportate in sede
di conversione nella L. 15.7.2022 n. 91

*Abbiamo selezionato poche tra le numerose novità del Decreto Aiuti.
Uno sguardo ai titoli farà capire se è il caso di approfondire i temi di vostro
interesse.*

1 PREMESSA

Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla *G.U.* 17.5.2022 n. 114 ed entrato in vigore il 18.5.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto "Aiuti").

Il DL 17.5.2022 n. 50 è stato convertito nella L. 15.7.2022 n. 91, pubblicata sulla *G.U.* 15.7.2022 n. 164 ed entrata in vigore il 16.7.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate alcune tra le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 50/2022.

2 DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI

In sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stato modificato l'art. 14 co. 1, concernente la disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle opzioni relative alle detrazioni edilizie di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

2.1 QUARTA O ULTIMA CESSIONE DA PARTE DELLE BANCHE

L'art. 14 del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state "esaurite" le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti "vigilati" successive alla prima, una cessione a favore di correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ("consumatori" ex art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005).

Con la modifica apportata in sede di conversione viene pertanto ampliata la platea dei potenziali "cessionari finali" correntisti delle banche, che nella formulazione originaria dell'art. 14 del DL 50/2022 era invece circoscritta ai "clienti professionali privati" di cui all'art. 6 co. 2-*quinquies* del DLgs. 58/98 (TUF).

2.2 DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI

Per il combinato disposto degli artt. 14 co. 1-*bis* (inserito in sede di conversione in legge) e 57 co. 3 del DL 50/2022, l'ampliamento della categoria dei "cessionari finali" di cui sopra riguarda i crediti d'imposta relativi a comunicazioni di opzione (di prima cessione o sconto in fattura) inviate all'Agenzia delle Entrate dall'1.5.2022.

3 CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas.

3.1 COMUNICAZIONE DEL VENDITORE

Ai sensi dell'art. 2 co. 3-*bis* del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, con riferimento ai crediti d'imposta per le imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2022) e non gasivore (art. 4 del DL 21/2022), nel caso in cui l'impresa destinataria di tali contributi nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel

primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

3.2 LIMITE “DE MINIMIS”

Il co. 3-ter dell'art. 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha inoltre previsto che gli aiuti siano concessi nel rispetto dei limiti previsti dal regime “*de minimis*”.

4 RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

L'art. 1-*quater* co. 1 - 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge ma che riprende quanto già disposto dall'art. 2 del DL 30.6.2022 n. 80 (che è stato abrogato dalla L. 91/2022 con salvezza dei relativi effetti), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, tale aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

5 BUONO PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA

L'art. 25-*bis* del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede un buono del valore di 10.000,00 euro, da rilasciare alle imprese:

- aventi sede operativa in Italia;
- che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

5.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEL BUONO

Il buono dovrà essere richiesto mediante un'apposita piattaforma telematica, che sarà resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico.

Il buono sarà riconosciuto secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nel limite delle risorse disponibili (pari a 34 milioni di euro).

5.2 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE

Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, mediante la suddetta piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti.

5.3 RIMBORSO MASSIMO EROGABILE

Il rimborso:

- è erogabile nella misura massima del 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti, entro il limite massimo del valore del buono assegnato;

- è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda di concessione del buono, entro il 31.12.2022.

5.4 REGIME “*DE MINIMIS*”

L'agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni del regime “*de minimis*”.